

CONTRATTO DI SCOPO PER L'ACQUISTO DI CURE DOMICILIARI A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR DI CUI ALLE DGR XII/5589/2025 E XII/5606/2025 PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELL'OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA"

C.I.G. N. BB164B0DDD

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Mantova, in via dei Toscani n. 1, CF 02481970206 / P.IVA 02481970206, nella persona del Direttore Generale STEFANO MANFREDI nato a Cremona (CR) il 12/04/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana

e

il soggetto gestore FINISTERRE S.R.L. con sede legale nel Comune di Saronno (VA) in VIA VARESE, 25/D, CF 02761090121 / P.IVA 02761090121, nella persona di ANDREA COLOMBO, nato/a a XXXXXX (LC) il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE per l'Unità di Offerta:

| | |
|----------------|---|
| Tipologia: | C-DOM |
| CUDES: | 092078 |
| Denominazione: | FINISTERRE C-DOM VAL PADANA |
| Indirizzo: | VIA FRANCESCO NOVATI, 56 |
| Comune: | Cremona (CR) |
| Distretti: | ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE |

accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, le cui prestazioni a contratto sono indicate e riportate nell'allegata scheda di budget.

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute", prevede il sub- investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI), individuando il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni;
- le risorse del target PNRR M6.C1.1.2.1. sono state ripartite tra le regioni con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia del 23 gennaio 2023, aggiornato con Decreto del Ministero della Salute dell'8/4/2025;
- Regione Lombardia con DGR XII/430/2023 e XII/DGR/715/2023 ha programmato le azioni del PNRR M6.C1.1.2.1 prevedendo anche l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai sensi delle DGR XI/6867/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016, con attribuzione del CUP E89G21000020006, attraverso appositi contratti di scopo riservati

all'utenza over 65-enne;

- Regione Lombardia con DGR XII/5589/2025 ha disposto di dare continuità al livello di servizi effettivamente erogati nel 2025 attraverso i contratti di scopo, tenuto conto delle risorse a disposizione del sistema regionale finalizzate alle cure domiciliari;
- Regione Lombardia con DGR XII/5606/2025 ha disposto la prosecuzione a tutto il 2026 dei contratti di scopo stipulati nel 2025, da riservare alla produzione per over 65enni, con continuità di applicazione del CUP;
- la DGR XII/5606 del 30/12/2025, con riguardo in particolare alle unità di offerta di cure domiciliari (C-Dom, CP-Dom e RSA Aperta) con contratto ordinario e/o di scopo PNRR, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale:
 - ha assunto determinazioni in ordine alla rimodulazione dei budget 2025, favorendo l'attribuzione della produzione per gli anziani over 65enni in via prioritaria ai contratti di scopo;
 - ha stabilito per l'anno 2026 di dare continuità al livello complessivo di produzione effettiva raggiunto nel 2025 e di realizzare un percorso per assicurare nel prossimo biennio il graduale finanziamento di tale livello con le risorse ordinarie, dando allo stesso tempo pieno impiego alle risorse nella disponibilità del sistema regionale;
 - ha stabilito il prosieguo per l'annualità 2026 dell'azione volta a concorrere all'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa Come Primo Luogo Di Cura", attraverso l'acquisto di prestazioni di visite specialistiche presso i soggetti gestori aderenti, facenti capo alla rete d'offerta pubblica e privata accreditata di cure domiciliari (ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta), nonché alla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016, da erogare a favore di persone di età superiore ai 65 anni, nelle modalità di cui alla DGR XII/5096/2025 e ss.mm.ii.;
 - ha ridefinito le regole per la gestione del circuito economico delle risorse del PNRR da parte delle ATS;
- la DGR XII/5930 del 30/03/2026 ha, tra l'altro, prorogato la validità dei contratti di scopo PNRR sottoscritti nell'anno 2025 fino al 30/04/2026 e conseguentemente aggiornato le regole per la gestione degli acconti previste dalla D.G.R. n. XII/5606/2025;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;
- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione

sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'art. 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;

- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso;
- Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a erogare a favore di assistiti over 65 anni prestazioni sociosanitarie di cure domiciliari secondo il regime di cui alla DGR XI/6867/2022 e ss.mm.ii entro il valore di budget di PNRR definito nella scheda budget allegata.

Per le C-DOM, l'evidenza dei distretti di contrattualizzazione di ogni gestore è documentata tramite l'apposito elenco riportato nella prima pagina del presente contratto.

1 bis. L'Ente gestore ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla sperimentazione per visite medico specialistiche domiciliari in applicazione della DGR n. XII/5096 del 06/10/2025 per la/le seguente/i Unità d'Offerta, specialità e distretti:

| | |
|----------------|---|
| Tipologia: | C-DOM |
| CUDES: | 092078 |
| Denominazione: | FINISTERRE C-DOM VAL PADANA |
| Indirizzo: | VIA FRANCESCO NOVATI, 56 |
| Comune: | Cremona (CR) |
| Distretti: | ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE |
| Specialità: | CARDIOLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], CHIRURGIA GENERALE [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, |

CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], GERIATRIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (PNEUMOLOGIA) [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (escluse attività del fisiatra per la definizione del PRI) [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], MEDICINA INTERNA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], NEUROLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], ONCOLOGIA MEDICA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], UROLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, CREMASCO, CREMONESE, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE]

2. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta

una remunerazione aggiuntiva rispetto alla tariffa sociosanitaria prevista dalle disposizioni regionali vigenti per la specifica Unità d'offerta/Misura;

f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;

g) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenisse la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;

h) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

i) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

j) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure legate alle prestazioni oggetto del presente contratto;

k) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività di RSA aperta, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;

l) rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n. 33 del 31/12/2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", garantendo in particolare che il medesimo costo delle prestazioni oggetto del presente contratto non sia rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di natura diverse;

m) provvedere alla comunicazione ad ATS del nominativo del titolare effettivo, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in tema di anticiclaggio (cfr. d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.), ed a comunicare eventuali variazioni;

n) assicurare l'osservanza dei vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale (c.d. tagging ambientale e digitale), ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, paragrafo 4, lettere e) e f) del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dagli allegati VI e VII del Regolamento (UE) n. 241/2021;

o) assicurare, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;

p) osservare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

q) impegnarsi a dichiarare le ipotesi che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra l'Ente gestore e i dipendenti di ATS Val Padana coinvolti nell'attuazione dell'intervento oggetto del presente contratto.

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 4 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 2-bis Obblighi del soggetto gestore erogante visite medico-specialistiche ex DGR n. XII/5096/2025

1. Con specifico riguardo alle visite specialistiche domiciliari, il soggetto gestore si impegna:
 - a. ad erogare le prestazioni specialistiche domiciliari conformemente a quanto stabilito dal presente contratto di scopo, nonché dalla DGR n. XII/5096/2025 e ss.mm.ii;
 - b. a comunicare all'ATS, entro la metà del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (con riferimento all'anno solare), eventuali modifiche concernenti le specialità mediche erogate a domicilio. Il contratto si intenderà aggiornato senza necessità di ulteriori sottoscrizioni;
 - c. ad aggiornare tempestivamente la carta dei servizi, qualora incorrano le modifiche di cui al punto b) del presente comma;
 - d. a rendicontare le prestazioni specialistiche erogate secondo le indicazioni regionali;
 - e. a trasmettere ulteriore documentazione di dettaglio, eventualmente richiesta da ATS, a dimostrazione delle prestazioni erogate, ai fini dei controlli da porre in essere prima del pagamento e ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

2. Il soggetto gestore prende atto che gli accessi al domicilio per la valutazione multidimensionale e le attività del fisiatra per la definizione del PRI già previste dalla DGR 6867/2022 e ss.mm.ii. non sono considerate prestazioni specialistiche domiciliari ex DGR n. XII/5096/2025.
3. Le visite medico-specialistiche ex DGR n. XII/5096/2025 devono consistere in servizi aggiuntivi a quelli già previsti dal PAI da erogare in presenza al domicilio; la prestazione specialistica si aggiunge alle prestazioni già previste.
4. Il soggetto gestore titolare della presa in carico dell'assistito che si avvalga, per le branche specialistiche per le quali non ha inizialmente manifestato la propria disponibilità, della collaborazione di altro ente/soggetto al fine di assicurare tali prestazioni ai propri utenti, rimane responsabile della erogazione di tutte le prestazioni che concorrono al PAI ed è tenuto alla rendicontazione della prestazione erogata. ATS riconoscerà la remunerazione della prestazione specialistica al gestore titolare della presa in carico.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di

garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.

5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con la scheda di budget allegata al presente contratto.
6. Il soggetto gestore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Tariffe applicabili, sistema di rendicontazione e pagamenti

1. La remunerazione oggetto del presente contratto è riferita alle prestazioni erogate in regime di SSR a valere sulle risorse di PNRR a favore di utenti residenti in Lombardia over 65 anni e agli utenti stranieri over 65 anni che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti. Alle prestazioni di cure domiciliari erogate in forza del presente contratto di scopo si applicano le stesse tariffe previste dallo specifico quadro regolatorio regionale di riferimento.
2. Il riconoscimento economico delle prestazioni erogate è subordinato all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e precisamente come di seguito indicato:
 - il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso SIAD e FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta in regime di C-DOM, secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso Rsa Aperta per l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA aperta, secondo le tempistiche e le regole ordinarie.
3. Per gli Enti Gestori di C-DOM e CP-DOM titolari sia di contratto ordinario sia di contratto di scopo a decorrere dal mese di maggio 2026 saranno riconosciuti acconti mensili sul contratto di scopo e fino a concorrenza del 95% del budget PNRR, calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget complessivo dei due contratti (ordinario+scopo), con utilizzo prioritario dei fondi PNRR e in ogni caso entro il limite del 95% della somma dei budget dei due contratti; tenuto conto di quanto già corrisposto a titolo di acconto nel primo quadrimestre è fatta salva l'opportunità all'ATS di conguagliare l'eventuale differenza tra gli acconti già erogati.
4. Per gli Enti Gestori di C-DOM e CP-DOM titolari di solo contratto di scopo, saranno riconosciuti acconti mensili calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget sottoscritto di cui alla scheda allegata al presente contratto.
5. Per la Misura di RSA Aperta, in analogia a quanto previsto per l'attività ordinaria, la remunerazione è disposta sulla base dell'effettiva produzione rendicontata nel relativo flusso con cadenza trimestrale, nei limiti del budget sottoscritto di cui alla scheda allegata al presente contratto. Per gli Enti titolari di entrambi i contratti (ordinario+scopo) sarà attribuita in via prioritaria sul budget PNRR e fino a concorrenza dello stesso.
6. Le fatture di acconto, di remunerazione in corso d'anno e la fattura di saldo, recante la dicitura "salvo

conguagli", devono recare chiaramente l'indicazione del CUP **E89G21000020006** del progetto se legate all'obiettivo di investimento di PNRR in oggetto, nonché del codice CIG ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Il valore del budget del contratto di scopo non concorre all'eventuale budget di filiera sottoscritto dall'ente gestore.
8. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
9. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.
10. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
11. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.

Articolo 4-bis Remunerazione delle visite medico-specialistiche ex DGR n. XII/5096/2025

1. Con riferimento all'erogazione di visite medico specialistiche domiciliari ex DGR n. XII/5096/2025, per ogni accesso del medico specialista verrà riconosciuta una "quota aggiuntiva" pari a € 170,00.
2. La quota aggiuntiva non erode il tetto del budget individuale di € 4.000,00 fissato per la misura di RSA Aperta.
3. La remunerazione delle prestazioni per assistenza specialistica sarà riconosciuta extra budget trimestralmente, sulla base dell'effettiva rendicontazione.
4. La remunerazione è subordinata alla corretta rendicontazione delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali e relative comunicazioni di ATS.

Articolo 5 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria e allo smaltimento

dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 6 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 3, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 8 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo 9 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01-31/12/2026) e potrà essere eventualmente prorogato senza necessità di nuova sottoscrizione nel rispetto delle disposizioni che potranno essere assunte dalla Giunta Regionale per l'anno 2027. In caso di proroga l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare non potrà superare in dodicesimi il budget dell'anno precedente.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 11 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Articolo 12 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Articolo 13 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro

corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

articolo 4, comma 2

articolo 7 Clausola di manleva

articolo 8 Clausola di salvaguardia

Il Direttore Generale
ATS DELLA VAL PADANA
STEFANO MANFREDI

Il Legale Rappresentante
FINISTERRE S.R.L.
ANDREA COLOMBO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Imposta di bollo assolta ex art. 6 DM 17.06.2014
